

*Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 28 del 13.12.2016.*

*Meledo, lì 6 Dicembre 2017*

*Il Direttore/Segretario  
(Petrìs Dr. Luigi)*

---

*Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa.*

*Meledo, lì 6 Dicembre 2017*

*Il Capo Area Economico-Finanziaria  
(Zanin Dr. Giorgio)*

---

*Certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.*

*Meledo, lì \_\_\_\_\_*

*Il Direttore/Segretario  
(Petrìs Dr. Luigi)*

*I.P.A.B. «G. BISOGNIN»  
Servizi Socio Assistenziali  
Via G. Bisognin, 6  
36040 Meledo di Sarego (VI)*

**Registro determinazioni: n. 220 del 06/12/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO**

*L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sei** del mese di **Dicembre** presso la sede dell'I.P.A.B. "G. Bisognin" Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell'Ente Petrìs Dr. Luigi, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la presente determinazione in merito al seguente oggetto:*

**DETERMINAZIONE N.193/2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE  
E ADEMPIMENTI CONNESSI – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA**

## **IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO**

***RICHIAMATA*** la precedente determinazione nr. 193 del 26 ottobre 2017 avente per oggetto: determina a contrarre per affidamento servizio elaborazione paghe 2018-2022;

***ATTESO*** che la gara è stata espletata e conclusa in data 30 novembre 2017;

***EVIDENZIATO*** che il Dr. Piergiorgio Candiago in rappresentanza della società tra professionisti Proep srl, presente alla apertura delle offerte economiche, ha chiesto che venisse messa a verbale la sua dichiarazione allegato sub a);

***VISTA*** la circolare INPS n. 28/2011 relativa ai soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale;

***DATO ATTO*** che in materia di consulenza del lavoro vi sono state recentemente pronunzie giurisprudenziali orientate a riservare ai professionisti abilitati e iscritti la consulenza sul lavoro compresa la trasmissione telematica, riservando lo svolgimento di attività ausiliarie alle società commerciali e ai CED, ancorchè assistite da un consulente;

***CONSTATATO*** che il capitolato di gara prevedeva per le prestazioni sia l'elaborazione delle paghe sia gli obblighi connessi alla trasmissione non specificandone chiaramente le modalità ;

***RAVVISATO*** il vizio di legittimità nella predisposizione degli elaborati di gara;

***RITENUTO***, per quanto sopraesposto di avvalersi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, e di annullare d'ufficio il provvedimento amministrativo in oggetto e ritenuto quindi necessario ed opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della costituzione nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure ad evidenza pubblica, di addivenire in autotutela all'annullamento degli elaborati di gara ;

***ATTESO*** che il Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 780 ha precisato che una domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale della P.A. non può essere accolta quando il contratto non sia stato ancora stipulato, qualora una delle parti, anche in extremis, abbia rilevato che la stipula comporterebbe la violazione di norme imperative, non potendosi, in tal caso, ravvisare un “ragionevole affidamento”, giuridicamente tutelato, alla relativa stipula.

***EVIDENZIATO*** che nessun operatore economico partecipante possa vantare una posizione giuridica qualificata e che pertanto nessun pregiudizio possa derivare come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

***RITENUTO*** pertanto di non approvare i verbali di gara,

***VISTA*** la legge 12/79,

***VISTA*** la legge 241/90 e s.m.i.;

***VISTO*** il D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016;

***VISTO*** il vigente statuto;

### **DETERMINA**

- 1- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2- di annullare d'ufficio, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/90 e s.m.i. la gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e adempimenti connessi;
- 3- di disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai concorrenti partecipanti mediante pec;
- 4- di procedere ad approvare con successivo atto nuova procedura di scelta del contraente.